

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(R.G. n. 6711/2024 – Sez. Quarta-ter – c.c. 30.7.2024)

per i **Dottori LUCA PERRI SANTORO**, nato a Potenza il 6/12/1987 (C.F. PRRLCU87T06G942Z), **DANIELA IENGO**, nata a Maddaloni (CE) il 22/07/1983 (C.F. NGIDNL83L62E791Q), **GIUSEPPE SAVELLI**, nato a Salerno il 21/09/1975 (C.F. SVLGPP75P21H703P), **VINCENZO D'ANTONIO**, nato a Pagani il 7/01/1995 (C.F. DNTVCN95A07G230C), **DANIELE GRUPPUSO**, nato ad Alcamo (TP) il 21/04/1989 (C.F. GRPDNL89D21A176Y), **FEDERICA BRUZZESE**, nata a Torino il 19/11/1979 (C.F. BRZFRC79S59I219B), **ANTONELLA LA MARCA**, nata a Salerno il 20/10/1984 (C.F. LMRNNL84R60H703H), **RAFFAELE FORMICOLA**, nato a Napoli il 29/05/1980 (C.F. FRMRFL80E29F839G), **RENATO CAPOGROSSI**, nato a Roma il 14.8.1974 (C.F. CPGRNT74M14H501E), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Iaria (C.F.: RIADNC57T21G702C) e dall'Avv. Silvia Santinelli (C.F. SNTSLV82P70I726A), come da mandati rilasciati su documenti separati da intendersi apposti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni ai seguenti indirizzi PEC: *domenico.iaria@firenze.pecavvocati.it*; *silvia.santinelli@firenze.pecavvocati.it*; e fax: 055264470, con domicilio digitale eletto presso le pec dei nominati difensori

contro

- la **SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE** (C.F. 80006130613), in persona del legale rappresentante p.t.;
- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente p.t.;
- **CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO** (C.F. 00317740371), in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti

dei **Dottori STEFANO IANCICH** (C.F. NCCSFN70L23L424C), **ANTONIO SOLANO** (C.F. SLNNTN92S08G288T), **GIACINTO BERLOCO** (C.F. BRLGNT87E12A662D), **GRETA FOSSATI** (C.F. FSSGRT88E67E951J);

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori del concorso in questione e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;
- di tutti gli atti ed i verbali della Commissione esaminatrice riguardanti la procedura concorsuale *de qua* ed in particolare dell'incognito verbale n. 75, richiamato nel Decreto Presidenziale n. 121/2024, relativo alla seduta del 18 giugno 2024, nel corso della quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle prove scritte e nella prova orale;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti

nel ricorso già proposto per l'annullamento,

previa concessione di idonea misura cautelare

- del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non contempla i ricorrenti;
- del provvedimento prot. n. SNA-0001759-A-04/03/2024 – A03 recante l'elenco dei

punteggi attribuiti alla seconda prova scritta sostenuta dai candidati del medesimo concorso;

- degli incogniti provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dal concorso richiamato;
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, comprensivi dei relativi allegati, ed in particolare dei verbali finora acquisiti n. 7 dell'11.10.2023, n. 43 del 5.3.2024 e n. 49 del 18.4.2024, n. 33 del 30.1.2024, comprensivi dei relativi allegati;
- dei criteri di valutazione delle prove scritte pubblicati in data 1.12.2023;
- di tutti gli incogniti atti con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione della seconda prova e sono state valutate le seconde prove dei ricorrenti;
- di tutti gli incogniti atti con i quali è stata approvata la seconda prova, i relativi criteri ed i correlati punteggi, ivi compresi gli atti di approvazione dell'operato di CINECA e di Utilia S.r.l.;
- di tutti gli incogniti atti con i quali, successivamente alla seconda prova scritta ed all'esclusione dei ricorrenti dalla procedura concorsuale, è stato dato seguito allo svolgimento del concorso, ivi compresi il calendario e le modalità ed i criteri di svolgimento della prova orale pubblicati in data 29.4.2024, nonché gli incogniti verbali delle prove orali e l'incognito elenco/gli incogniti elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale;
- del D.P.C.M. del 18.4.2023 di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice, come successivamente integrato e modificato dal D.P.C.M. pubblicato in data 5.4.2024 di sostituzione di due membri della Commissione esaminatrice;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti.

FATTO

1 – I ricorrenti hanno partecipato tutti al concorso pubblico per l'ammissione al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, che è un concorso pubblico per esami volto a selezionare 352 allievi.

2 – Essi, a seguito dello svolgimento e del superamento della prova preselettiva tenutasi in data 27.6.2023, sono stati tutti ammessi alle prove scritte; tuttavia, all'esito delle stesse, al momento della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi all'orale in data 22.4.2024 (doc. 4 e 5), hanno appreso di non aver superato la seconda prova scritta (avendo ottenuto un punteggio inferiore a quello minimo previsto di 70/100).

3 – Pertanto, con ricorso innanzi al TAR del Lazio-Roma, notificato il 14 giugno 2024 e depositato il 18 giugno 2024, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento di incogniti estremi, pubblicato in data 22 aprile 2024, di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso pubblico per esami per l'ammissione di 352 allievi al 9° Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici di SNA Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella parte in cui non li contempla, nonché degli altri atti ad esso collegati individuati nell'epigrafe del ricorso stesso.

4 – Con il ricorso introduttivo, è stata proposta anche istanza di abbreviazione dei termini, onde consentire la fissazione della camera di consiglio al 9 luglio 2024; istanza che, tuttavia, è stata respinta con il decreto presidenziale n. 3441/2024, sul rilievo che, in data 28.6.2024, non si era ancora perfezionata la notifica nei confronti di uno dei controinteressati.

5 – Con istanza notificata il 2.7.2024 e depositata il 9.7.2024 (non appena la notifica di quest'ultima istanza si è perfezionata nei confronti di almeno uno dei controinteressati) è stata richiesta misura cautelare monocratica, rappresentando che la SNA ha anticipato l'avvio del corso-concorso dal 5.8.2024 (data originariamente prevista) al 17.7.2024; anche questa istanza è stata respinta, con fissazione della camera di consiglio al 30.7.2024, essendo stato evidenziato –tra l'altro– che, anteriormente alla celebrazione di tale camera di consiglio, si svolgeranno soltanto alcune giornate del corso in discussione, che riprenderà poi a metà settembre.

6 – In tale contesto, con il presente ricorso si impugna il Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 352 allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 294 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, i candidati inseriti nella predetta graduatoria sono stati dichiarati vincitori e sono stati ammessi alla frequenza del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché gli altri atti indicati nell'epigrafe del presente ricorso, che sono anch'essi illegittimi e meritevoli di annullamento per le seguenti ragioni di

DIRITTO

A) Illegittimità derivata.

A-1) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione art. 1 L. n. 241/1990; violazione art. 9, art. 12, primo comma, e art. 14 del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 4, 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

L'illegittimità del Decreto del Presidente della SNA n. 121 del 28 giugno 2024, pubblicato in pari data sul sito della medesima SNA, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico e i candidati inseriti in tale graduatoria sono stati dichiarati vincitori, nonché ammessi a frequentare il corso-concorso, e degli altri atti indicati nell'epigrafe del presente ricorso discende, in via derivata, dall'illegittimità degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, sui quali -soltanto- essi si fondano.

Pertanto, dal necessario annullamento di questi ultimi per i motivi fatti valere con il ricorso introduttivo del giudizio, discende la necessità di annullare anche gli atti

impugnati in questa sede.

*** **

B) Per quanto occorrer possa, vengono espressamente rivolti anche avverso gli atti impugnati in questa sede tutti i sei motivi già formulati con il ricorso introduttivo del giudizio, che di seguito si riportano espressamente.

B- 1) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione art. 1 L. n. 241/1990; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

1.1. L'operato dell'Amministrazione resistente è illegittimo anzitutto perché la seconda prova che è stata somministrata ai candidati nell'ambito del corso-concorso in discussione che, secondo il richiamato art. 7, comma 2 del bando, avrebbe dovuto essere della tipologia «in-basket», in realtà non lo era.

Per comprendere ciò, occorre muovere dal rilievo che l'art. 3, comma 3, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, ha modificato l'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, inserendo il comma 1-bis, che ha previsto che *“Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti”*.

In base al comma 6 del medesimo art. 3, *“Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della*

Costituzione. Ai fini dell'attuazione delle medesime disposizioni, il Ministro per la pubblica amministrazione, acquisite le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione, entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta specifiche Linee Guida”.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022, sono state adottate le prescritte Linee Guida (doc. 6), che hanno introdotto nuovi criteri di selezione della dirigenza pubblica ispirati a quelli del settore privato, disciplinando, in particolare, una serie di prove -da affiancare a quelle “tradizionali”, volte al mero accertamento del “sapere” dei candidati- tese a valutare le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali degli stessi, secondo metodi scientifici riconosciuti.

1.2. In particolare, è posto alla base delle Linee Guida il cd. *Assesment Center*, ovvero una delle più diffuse metodologie utilizzate, in ambito privato, per la selezione, la mappatura delle competenze, la valutazione del potenziale, l’analisi delle esigenze formative e lo sviluppo delle risorse umane.

Più precisamente, *“l’Assesment Center è una procedura di valutazione sofisticata che, attraverso l’utilizzo di una molteplicità di strumenti standardizzati, ha l’obiettivo di analizzare e valutare il possesso (e il relativo livello) di un set predefinito di competenze comportamentali (o trasversali) ritenute necessarie per ricoprire con successo un ruolo specifico o un insieme di ruoli in una organizzazione”* (vds. le “Linee guida” – doc. 6, pag. 9).

Le Linee Guida individuano specificamente le tipologie di procedure standardizzate che possono essere utilizzate per la valutazione delle capacità manageriali dei candidati, prevedendo, al paragrafo 2, che *“per la valutazione delle competenze possono essere utilizzati: - prove situazionali; - test; - colloqui motivazionali”* (vds. le “Linee guida” – doc. 6, pag. 13).

1.3. Tra le cd. prove situazionali individuali, disciplinate dal sotto-paragrafo 2 lett. a) delle Linee Guida, è prevista appunto la prova «in-basket», che – in base alla definizione datane dall’Allegato 1 – è quella prova che *“simula vari aspetti del lavoro manageriale: il candidato, chiamato ad assumere un ruolo manageriale in un contesto organizzativo, deve gestire un certo numero di documenti (email, telefonate, report, appunti etc.), identificando i problemi, stabilendo le priorità, organizzando le attività, motivando le decisioni prese. La prova può eventualmente essere collegata a una successiva prova di presentazione del caso proposto. Le competenze rilevate fanno solitamente riferimento ad aspetti connessi alla gestione dei problemi e dei processi, alla visione sistemica e strategica, all’orientamento al risultato e alla presa di decisione”* (vds. ancora doc. 6).

Emerge dunque inequivocabilmente dalla disciplina richiamata che la prova «in-basket» è una prova aperta, che consente ai concorrenti di mostrare le proprie capacità di *problem-solving*, delineare un proprio percorso strategico e di illustrarlo alla Commissione esaminatrice; non per niente, si fa espresso riferimento alla “motivazione”, da parte del candidato, delle decisioni prese.

Diverse dalle cd. prove situazionali sono i test standardizzati, e cioè i test “a risposta multipla”.

Infatti, le Linee Guida dedicano ai “test” il sotto-paragrafo b), prevedendo che *“**Altri strumenti** di valutazione particolarmente utili per la rilevazione delle competenze, delle capacità e delle attitudini personali e delle conoscenze, facilmente integrabili nell’ambito di un assessment, sono i test. I test sono strumenti obiettivi, standardizzati e validati, costituiti da una serie di stimoli idonei ad attivare, in situazione controllata, un campione di comportamento individuale riferito a specifiche dimensioni psicologiche (Rubini, 1984), producendo una misura oggettiva e standardizzata. I test rilevanti ai fini della selezione della dirigenza possono essere distinti in: - Test cognitivi; - Test autodescrittivi; - Test situazionali”* (vds. Linee Guida – doc. 6, pag. 17).

In base all’allegato 2, *“i test sono strumenti obiettivi, standardizzati e validati costituiti da una serie di stimoli idonei ad attivare, in situazione controllata, un campione*

di comportamento individuale riferito a specifiche dimensioni psicologiche, producendo una misura oggettiva e standardizzata” (pag. 36).

Per quanto qui interessa, tra le varie tipologie di test che è possibile porre in essere (e che, lo si ripete, le Linee Guida tengono nettamente distinti dalle prove situazionali tra cui è ricompresa anche la cd. «in-basket»), sono previsti i cd. test situazionali, che “*sono strumenti che indagano come il candidato si comporterebbe in specifiche situazioni lavorative. Vengono, infatti, proposti dei brevi scenari lavorativi sfidanti con delle possibili opzioni di risposta, che rappresentano le diverse strategie comportamentali che è possibile mettere in atto, tra le quali la persona è chiamata a scegliere, individuando la più appropriata. Possono indagare conoscenze, competenze comportamentali e valori”* (vds. le Linee Guida – doc. 6, pag. 37).

1.4. Dalla disciplina richiamata sin qui emerge che la prova cd. «in-basket» non è un test, e neppure un “test situazionale”, che costituisce diverso strumento di valutazione delle competenze.

Senonché, nella specie, per quanto l’art. 7, comma 2, del bando del concorso *de quo* prevedesse espressamente ed inequivocabilmente che sarebbe stata sottoposta ai candidati, quale seconda prova scritta, una prova di tipo «in-basket», l’Amministrazione ha, invece, sottoposto loro un “test situazionale”.

Come anticipato in narrativa, la prova in discussione era costituita da un test, composto da venti quiz a risposta multipla, ciascuno aventi ad oggetto diverse situazioni createsi all’interno dell’azienda, che richiedevano al candidato di scegliere tra una serie di “azioni” predefinite (ad esempio: “*decidere*”, “*delegare*”, “*rispondere*”, “*sospendere*”, “*indire riunione*”, etc.); una volta scelta una delle azioni disponibili, si apriva un ulteriore menù a tendina con altre possibilità di risposta, anch’esse predefinite, e così via.

La prova non consentiva in alcun modo né di motivare le risposte date, né di stabilire priorità, né di proporre soluzioni alternative, secondo quelle che sono invece - come si è visto- le caratteristiche fondamentali delle cd. prove «in-basket».

1.5. Ad ulteriore conferma del fatto che le prove «in-basket» costituiscono prove “a risposta aperta”, si consideri il tenore delle “*Raccomandazioni per le procedure di valutazione nei concorsi per dirigenti*” contenute al paragrafo 3 delle Linee Guida (vds. ancora doc. 6).

Per quanto qui più interessa, viene infatti raccomandato che “*Relativamente alle prove scritte, tenendo fermo il numero stabilito dalle disposizioni vigenti per lo specifico concorso, potrà essere richiesto ai candidati di sviluppare uno o più elaborati da cui risulti possibile rilevare sia la corretta trattazione di problematiche direttamente riferibili alla conoscenza delle materie stabilite dal bando sia la capacità di fornire soluzioni appropriate in rapporto a determinate complessità proprie delle strutture amministrative pubbliche. La proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l'orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l'In-basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida. La valutazione dell'elaborato da parte della commissione sarà espressa tenendo conto del livello complessivo di conoscenze e competenze di ciascun candidato e le prove scritte saranno superate in base agli stessi criteri stabiliti dalle normative vigenti (predeterminazione dei criteri, definizione del punteggio minimo necessario etc.)” (vds. Linee Guida, pag. 24-25).*

Come si vede, le Linee Guida raccomandano di adottare una delle cd. prove situazionali di tipologia “aperta” di cui si è detto sopra, ovvero l'«in-basket», lo studio di caso o i casi gestionali, ovvero una delle prove elencate al sotto-paragrafo 2 lett. a), e non i test situazionali disciplinati al sotto-paragrafo 2 lett. b (sul punto, vds. anche la Tabella n. 1, recante “*Prove situazionali: tipologie*”, a pag. 13 delle Linee Guida, che non contempla i test situazionali).

Non per niente, il passaggio richiamato delle raccomandazioni, fa inequivocabilmente riferimento alla necessità, da parte della Commissione, di correggere gli “**elaborati**” prodotti dai candidati nell’ambito della prova «in-basket».

1.6. Alla luce di tutto ciò, risulta evidente l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni resistenti, che hanno sottoposto ai candidati del corso-concorso in questione un test standardizzato, al posto della prova «in-basket» espressamente prevista dall’art. 7 del bando, che avrebbe dovuto risultare nella produzione, da parte di ciascuno, di un **elaborato** nell’ambito del quale “*identificare i problemi, stabilire le priorità, organizzare le attività, motivando le decisioni prese*”, secondo quanto indicato dal sottoparagrafo 2 lett. a) delle Linee Guida), da sottoporre alla valutazione della Commissione.

Dal che discende la necessità di annullare la seconda prova svolta dai ricorrenti (oltre che di coloro che sono già stati ammessi all’orale) e l’illegittima attribuzione del punteggio che ad essa è conseguito, onde sottoporre agli stessi una prova che abbia effettivamente le caratteristiche di quella «in-basket» prevista dal bando; correlativamente, è illegittimo anche il Decreto Presidenziale n. 121/2024 di approvazione dell’esito della selezione e gli altri atti impugnati in questa sede.

*** **

B-2) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, violazione art. 12, primo comma, del d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l’accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

2.1. L'operato dell'Amministrazione resistente è illegittimo anche perché, con riferimento alla seconda prova scritta, la Commissione ha predeterminato criteri che non risultano essere stati poi applicati nella correzione dei test dei candidati.

Per quanto è stato possibile comprendere dal verbale n. 7 della seduta dell'11.10.2023 (doc. 2), volta alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte, con riferimento alla seconda prova, la Commissione ha individuato, per ciascuna delle "competenze" individuate dall'art. 5 del bando, una serie di criteri di valutazione che, tuttavia, non trovano riscontro nella correzione dei testi prodotti dai candidati.

Come vedremo meglio di seguito, infatti, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione ha affidato l'elaborazione della seconda prova scritta a CINECA, che a sua volta la ha appaltata – a mezzo procedura ad evidenza pubblica – ad una società privata (Utilia S.r.l.) (doc. 7); ebbene, risulta che quest'ultima società abbia predisposto, e poi essa stessa direttamente applicato, criteri di valutazione diversi da quelli predeterminati dalla Commissione nel corso della prima seduta.

A tale riguardo, si legge nel richiamato "Verbale n. 7" quanto segue: "Con riferimento alla seconda prova scritta, la Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 7 co. 2 del bando, la seconda prova scritta, della durata di due ore, è di tipo "in-basket" ed è volta ad accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2 del bando medesimo, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo. Richiamato sul punto quanto rappresentato nel verbale del 28.9.2023 [che ad oggi non è nella disponibilità dei ricorrenti, n.d.r.] in ordine a detta prova ed all'affidamento alla società Utilia della progettazione ed elaborazione della stessa, la Commissione prende atto ed esamina la relazione tecnica resa dalla società Utilia in data 4 ottobre 2023, di cui condivide i contenuti e che viene allegata al presente verbale formandone parte integrante. La Commissione, pertanto, stabilisce che la valutazione dell'In-Basket si realizza attraverso la rilevazione delle competenze elencate all'art. 5 comma 2 del bando di concorso, secondo la definizione ivi esplicitata per ciascuna di

esse. Come indicato dalle “Linee Guida sull’accesso alla Dirigenza Pubblica”, per ogni competenza sono stati definiti n. 4 criteri sotto forma di indicatori comportamentali in modo tale da risultare relativamente omogenei tra di loro, e ben distinti dagli indicatori elaborati per le altre. Di seguito, vengono riportati in modo dettagliato le competenze, la loro definizione e i criteri di valutazione utilizzati.

SOLUZIONE DEI PROBLEMI (Area Cognitiva)

Definizione: Individuare tempestivamente i problemi, anche complessi, analizzando in modo critico e ampio dati e informazioni, per focalizzare le questioni più rilevanti, così da identificare e proporre soluzioni efficaci, rispondenti alle esigenze della situazione e coerenti con il contesto di riferimento

Criteri:

- Distinzione degli elementi centrali del problema da quelli secondari;
- Identificazione delle criticità cogliendo tempestivamente gli aspetti su cui intervenire;
- Analisi del problema in modo critico, tenendo in considerazione diversi piani, fonti di dati o informazioni contrastanti;
- Proposta di soluzioni efficaci e coerenti con il contesto di riferimento.

GESTIONE DEI PROCESSI (Area Manageriale)

Definizione: Strutturare efficacemente le attività proprie e altrui, programmando, organizzando, gestendo e monitorando efficacemente le risorse assegnate (economico-finanziarie, umane, strumentali, temporali), tenendo conto dei vincoli e in coerenza con le strategie delineate e gli obiettivi da perseguire.

Criteri:

- Pianificazione delle attività in funzione delle strategie e degli obiettivi organizzativi più generali;
- Gestione efficace delle risorse economiche, umane e strumentali a disposizione;
- Organizzazione delle attività proprie e altrui tenendo conto anche di vincoli e scadenze;
- Monitoraggio dell’andamento dei processi e delle attività in modo sistematico.

SVILUPPO DEI COLLABORATORI (Area Manageriale)

Definizione: Riconoscere i bisogni e valorizzare le differenti caratteristiche, risorse e contributi dei collaboratori, favorendone la crescita, l’apprendimento e la motivazione attraverso la valutazione, il feedback il riconoscimento e la delega, nel rispetto dei principi di trasparenza ed equità organizzativa

Criteri:

- Riconoscimento delle specificità dei collaboratori, sia in termini di competenze professionali sia di caratteristiche personali;
- Valutazione dell’operato dei collaboratori in vista del loro sviluppo professionale, garantendo equità e trasparenza;
- Sostegno alla motivazione dei collaboratori offrendo supporto e feedback sistematici e costruttivi;
- Delega di responsabilità e presenza di attività volte a favorire l’autonomia e l’apprendimento dei collaboratori.

PROMOZIONE DEL CAMBIAMENTO (Area Manageriale)

Definizione: *Accogliere positivamente i cambiamenti, favorendo e stimolando l'introduzione di modalità nuove di gestione di processi, attività e servizi in una logica di miglioramento continuo e incoraggiando gli altri a vivere il cambiamento come un'opportunità*

Criteri:

- Accoglimento del cambiamento come elemento positivo del lavoro;
- Trasmissione ad altri del senso e del valore del cambiamento;
- Supporto all'adozione di nuove procedure e strumenti di lavoro (anche tecnologici);
- Individuazione delle modalità migliorative dei processi, mettendo in discussione i modi consueti di fare le cose.

DECISIONE RESPONSABILE (Area Realizzativa)

Definizione: *Riconoscere gli elementi controversi di una decisione e gli aspetti potenzialmente critici anche per l'amministrazione e l'interesse pubblico, scegliere tra le differenti opzioni con consapevolezza e tempestività, anche in condizioni di incertezza, complessità, carenza di informazioni, valutando pro e contro e combinando il rispetto dei vincoli con la finalizzazione della decisione. Assumersi la responsabilità delle decisioni e delle azioni proprie e dei collaboratori (accountability)*

Criteri:

- Individuazione degli elementi di rischio e attenzione, per l'organizzazione e per la collettività, connessi alla presa di decisione;
- Scelta, in modo ponderato e consapevole tra le possibili alternative, della soluzione maggiormente percorribile, tenendo conto degli impatti della decisione e dei vincoli presenti;
- Presa delle decisioni nei giusti tempi, evitando ritardi o scelte frettolose, anche in contesti incerti e complessi;
- Assunzione in prima persona delle responsabilità connesse alle decisioni e alle azioni proprie e dei collaboratori, anche in caso di errori.

GESTIONE DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE (Area Relazionale)

Definizione: *Gestire reti di relazioni complesse comunicando efficacemente con i diversi interlocutori interni - anche in una logica di interfunzionalità - o esterni all'organizzazione - inclusi quelli istituzionali - cogliendone le esigenze e costruendo relazioni positive, orientate alla fiducia e collaborazione*

Criteri:

- Individuazione dei corretti stakeholder, interni ed esterni, e attivazione di canali di comunicazione appropriati e utili al raggiungimento degli obiettivi;
- Instaurazione di relazioni professionali, verticali ed interfunzionali, basate sulla fiducia e sulla collaborazione;
- Garanzia di un processo di comunicazione circolare, continuativo e adeguato al contesto e agli interlocutori;
- Ascolto attivo degli interlocutori cogliendone le esigenze implicite ed esplicite.

I richiamati criteri, stabiliti dalla Commissione nella seduta dell'11.10.2023, sono stati pubblicati sul sito di SNA in data 1.12.2023 (doc. 8).

2.2. Sul punto, va anzitutto evidenziato che i criteri formulati dalla Commissione sono illegittimi, mancando l'indicazione del punteggio o comunque del "peso" attribuito a ciascuno, con la conseguenza di impedirne l'applicazione oggettiva e trasparente. Oltretutto, tali criteri, ingiustificatamente, non risultano fissati nella prima seduta della Commissione, in ulteriore violazione dell'art. 12 del DPR n. 487/1994.

2.3. Ad ogni modo, come anticipato, detti criteri neppure risultano applicati.

Infatti, una volta acquisita la correzione della seconda prova, è emerso che i test sono stati corretti in maniera automatizzata, mediante l'attribuzione di un punteggio da 0 a 4 a ciascuna combinazione di soluzioni prescelta dal candidato, senza che vi sia alcuna chiara ed individuabile corrispondenza tra il punteggio attribuito e i sopra richiamati criteri predeterminati dalla Commissione.

A conferma di ciò, si considerino i seguenti due estratti dalla valutazione del test della seconda prova rispettivamente della Dott.ssa Iengo (doc. 19) e della Dott.ssa Bruzzese (doc. 25):

Codice SNA	Item	Azione scelta	Chi/ A chi?	Quando?	Cosa?	Totale punteggio azione
SNA36292DC6EDFDDAEE2	Ritardi accumulati progetto sperimentale "Efficientamento macchinario GLX"	Invio una email	Enrico Bianchini, Gabriele Monzani		3) Verifico se è possibile spostare temporaneamente persone di altre unità	2,5
SNA36292DC6EDFDDAEE2	Informazioni riepilogative	Invio una email	Gino Marin		2) Vorrei informazioni più precise su questo documento.	2,5
ESITO FINALE						66,25 (53/80)

Codice SNA	Item	Azione scelta	Chi/ A chi?	Quando?	Cosa?	Totale punteggio azione
SNA3063D3E82A7B4F732	Invito dalle Risorse Umane	Indico riunione	Enrico Bianchini, Gabriele Monzani, Samuele Lestofanti	Mercoledì 8 marzo		2,5
SNA3063D3E82A7B4F732	Unità City Car: produzione P50	Indico riunione	Angela Baumann, S. Avi	Giovedì 9 marzo		3,0
SNA3063D3E82A7B4F732	Arredamento inutilizzabile Centro Balli Latino-americani	Convoco a colloquio individuale	V. Pasini	Venerdì 10 marzo		2,0

Come si vede, non sussiste alcuna intellegibile corrispondenza tra i criteri predeterminati dalla Commissione nella seduta dell'11.10.2023 ed il punteggio numerico attribuito alle risposte fornite dal candidato.

Sotto tale profilo, l'operato delle Amministrazioni resistenti viola il consolidato principio secondo cui la Commissione può operare mediante l'attribuzione ai candidati di voti numerici, a condizione che abbia predeterminato "a monte" criteri di valutazione specifici cui il voto numerico sia riconducibile, in modo da rendere comprensibile il percorso logico-valutativo sotteso all'attribuzione del giudizio.

Più precisamente, è stato ripetutamente affermato che *“la votazione numerica [...] non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate”*. Ha affermato il Consiglio di Stato che *“Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)”*. Pertanto, conclude, rilevando che *“In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico*

seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo” (TAR Lazio-Roma, Sez. V, 18.3.2024 n. 5361; vds. anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 27.4.2023 n. 4247; Cons. Stato, Sez. II, 26.4.2023 n. 4188).

Nella specie, l’operato delle Amministrazioni resistenti si pone in palese contrasto con i principi sopra richiamati, perché i criteri stabiliti dalla Commissione sono stati disapplicati, essendo stato attribuito un voto numerico che non trova corrispondenza negli stessi.

2.4. Aggiungasi che i criteri predeterminati nella seduta dell’11.10.2023, rappresentando, per indicazione della stessa Commissione, “indicatori comportamentali”, neppure si prestavano all’attribuzione di un mero punteggio numerico, richiedendo una valutazione sintetica che spiegasse le ragioni della maggiore o minore congruenza delle scelte effettuate dai candidati sotto i profili oggetto di valutazione.

Anche da questo punto di vista, la valutazione automatizzata dei test dei ricorrenti è del tutto incongrua rispetto a quanto previsto dalla Commissione nella prima seduta.

2.5. Quanto appena dedotto trova conferma nel rilievo che, in calce a ciascuno dei test corretti sono stati riportati dei criteri, evidentemente utilizzati nella correzione, che non risultano predeterminati dalla Commissione, né trovano evidente corrispondenza nei criteri fissati nella seduta dell’11 ottobre 2023.

Si legge, infatti, in calce a ciascuno dei test corretti quanto segue (vds. ancora i doc. 19 e 25, ma la stessa dicitura è riportata in tutti i test):

La scala dei punteggi azione si distribuisce da 0 a 4 e rappresenta il seguente gradiente di presa in carico dell’item:

- Il punteggio “0” equivale a intraprendere un’azione non corretta (che non comporta la risoluzione della situazione-stimolo, né l’espressione delle competenze significative stimolate dalla email). Ad esempio: se il candidato sceglie di sospendere o rimandare una problematica, anziché prendere una decisione in un item dove la problematica proposta richiede una immediata risoluzione, otterrà un punteggio inferiore a quello previsto per la scelta ottimale (“decido di”)
- Il punteggio “1” equivale a intraprendere un’azione poco corretta (che comporta una minima gestione della situazione-stimolo e un uso poco funzionale delle competenze)
- Il punteggio “2” equivale a intraprendere un’azione solo in parte corretta (che comporta una gestione non del tutto sufficiente e non esaustiva della situazione-stimolo e un uso solo in parte funzionale delle competenze).
- Il punteggio “3” equivale a intraprendere un’azione corretta (che comporta una gestione adeguata della situazione-stimolo sebbene non del tutto esaustiva e un uso mediamente funzionale delle competenze)
- Il punteggio “4” equivale a intraprendere l’azione più corretta tra quelle a disposizione (che comporta una gestione esaustiva ed efficace della situazione-stimolo). Riprendendo l’esempio sopra: il candidato sceglie l’opzione “decido di”.

La somma dei punteggi azione ottenuti in tutto l’in-basket determinano il “punteggio complessivo conseguito” e quindi il risultato della prova

Nessuna correlazione tra i punteggi attribuiti ed i criteri predeterminati dalla Commissione emerge neppure dalla cd. “nota metodologica” (doc. 11) che sarebbe stata trasmessa alla Commissione da Utilia S.r.l., riportando detta nota soltanto l’elenco delle risposte cui è stato attribuito il punteggio massimo di 4/4 punti, senza alcuna ulteriore spiegazione del percorso logico sotteso a tale valutazione.

Tale relazione indica infatti soltanto che *“Si riporta nella seguente tabella le azioni (risposte), per ciascun item (domanda), codificate come maggiormente efficaci e alle quali è stato corrisposto il punteggio più elevato (4 punti). La scelta di tali risposte comporta, nel suo complesso, l’assegnazione di un punteggio massimo pari a 80/80 (20 scenari x 4pt per ogni risposta corretta = 80pt max), successivamente trasformato in 100/100. Ulteriori dettagli relativamente allo scoring e ai criteri di valutazione sono contenuti all’interno della Relazione Metodologica.”* (doc. 11).

Sulla base di quale criterio le risposte elencate nella “Nota metodologica” di Utilia S.r.l. siano state ritenute “maggiormente efficaci” e, soprattutto, se ciò corrisponda sotto qualche profilo ai criteri stabiliti dalla Commissione, non è dato sapere; il che rende assolutamente incomprensibile la logica seguita nella valutazione dei test dei candidati, in palese violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità che debbono sempre ispirare l’azione amministrativa.

Anche sotto questo profilo, non risulta dunque rispettato il fondamentale principio richiamato sopra secondo cui, nei concorsi pubblici, il voto numerico costituisce adeguata motivazione della valutazione delle prove, purché esso risponda a criteri valutativi prefissati dalla Commissione (e non da una società terza! – sul punto vds. anche *infra*) da cui si possa desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità dei voti espressi.

Anche sotto i profili da ultimo evidenziati, le operazioni concorsuali che vanno dalla predisposizione dei criteri di valutazione della seconda prova alla predisposizione e sottoposizione della stessa ai candidati, fino alla valutazione dei test svolti dai ricorrenti, sono palesemente illegittime; correlativamente, è illegittimo anche il Decreto

Presidenziale n. 121/2024 di approvazione dell'esito della selezione e gli altri atti impugnati in questa sede.

*** **

B-3) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione art. 1 L. n. 241/1990; violazione art. 14 d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

3.1. L'operato delle Amministrazioni resistenti è, poi, illegittimo perché la correzione della seconda prova scritta è stata effettuata mediante l'esclusivo utilizzo di sistemi informatici (peraltro, integralmente delegato ad una società terza), mentre il bando prevedeva che fosse effettuata direttamente dalla Commissione o dalle sue sotto-commissioni.

Più precisamente, l'art. 7, comma 2, del bando prevedeva espressamente la correzione della seconda prova ad opera della Commissione, prescrivendo che *“La commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni procedono alla valutazione delle prove scritte secondo le modalità previste dall'art. 14, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, adattate alle modalità telematiche delle prove, anche mediante sedute svolte in modalità telematica, secondo procedure che garantiscano principi di anonimato nella correzione delle prove nonché la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni”* (doc. 1).

I richiamati commi 4 e 5 dell'art. 14 del D.P.R. n. 487/1994, che si inseriscono nella disciplina che prevede l'inserimento delle generalità dei candidati in una busta chiusa posta all'interno di una busta più grande, prevedono che *“Successivamente alla*

conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice *quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame*".

Dal combinato disposto di tali previsioni emerge che, in base al bando, la correzione della seconda prova avrebbe dovuto essere svolta dalla Commissione, tant'è che era prevista la presenza della stessa al momento dell'apertura delle "buste" (o del loro equivalente informatico) funzionale all'avvio delle operazioni di correzione da parte della Commissione stessa.

Che la seconda prova scritta non potesse essere corretta mediante sistemi informatizzati è confermato dalla diversa disciplina prevista dall'art. 6, comma 10, del bando per la sola prova preselettiva, con riferimento alla quale era, invece, espressamente previsto che la correzione potesse avvenire "*con l'ausilio di sistemi informatici*".

La diversa disciplina prevista per la correzione della prova preselettiva rispetto alla seconda prova scritta è coerente con il rilievo che, come ampiamente evidenziato al precedente primo motivo di ricorso, in base al bando, la seconda prova scritta avrebbe dovuto essere una prova situazionale della tipologia «in-basket», che presuppone la redazione di elaborati a risposta "aperta" da parte dei candidati, necessariamente da valutarsi mediante valutazione ad opera della Commissione.

In altri termini, la natura stessa della prova «in-basket», che richiede ai candidati di "calarsi" in più situazioni concrete ed illustrare le decisioni e le strategie che avrebbero posto in essere, "***identificando i problemi, stabilendo le priorità, organizzando le attività,***

motivando le decisioni prese” (così, il sotto-paragrafo 2 lett. a) delle Linee Guida), imponendo che tale prova venga valutata direttamente dai Commissari.

Per questo, anche le più volte richiamate Linee Guida prevedono che la correzione delle prove situazionali venga effettuata direttamente dalla Commissione, sul presupposto che *“la proposizione di tematiche e quesiti che pongano i candidati nella condizione di dover individuare, motivare e formulare risposte congruenti con gli obiettivi attesi consentirà alla commissione esaminatrice di rilevare, oltre al livello di conoscenza degli argomenti, anche gli aspetti essenziali del profilo attitudinale, quali: le capacità di risoluzione dei problemi, la visione sistemica, il pensiero strategico, l'orientamento al risultato etc. A tal fine si raccomanda di utilizzare, almeno per una delle prove scritte, una prova di carattere situazionale quali l'In--basket, lo studio di caso o i casi gestionali descritti nel Capitolo 2.3 delle presenti Linee guida. La valutazione dell'elaborato da parte della commissione sarà espressa tenendo conto del livello complessivo di conoscenze e competenze di ciascun candidato e le prove scritte saranno superate in base agli stessi criteri stabiliti dalle normative vigenti (predeterminazione dei criteri, definizione del punteggio minimo necessario etc.)”* (così, le Linee Guida, pag. 22).

Né la presente censura presenta natura meramente formale, atteso che l'impiego, nella specie, di una procedura integralmente automatizzata nella valutazione di una prova asseritamente rivolta ad accertare le capacità e le attitudini manageriali dei candidati ha comportato risultati abnormi: sul punto, in ossequio al principio di sinteticità ed al fine di evitare duplicazioni espositive, si rinvia a quanto ampiamente illustrato al successivo quinto motivo di ricorso.

Dunque, le operazioni concorsuali *de qua* sono viziate perché la correzione della seconda prova scritta è stata totalmente informatizzata, mentre avrebbe dovuto essere svolta direttamente dalla Commissione, stante la necessità di valutare le concrete capacità di scelta dei candidati, in quanto espressione di attitudini decisionali e di una visione sistemica e strategica, ovvero caratteristiche insuscettibili di essere adeguatamente valorizzate nell'ambito di un processo di valutazione totalmente informatizzato.

3.2. Come si è appena visto, nella specie, il bando non consentiva l'impiego, nella correzione della seconda prova scritta, di una procedura informatizzata, richiedendo espressamente l'intervento diretto dei Commissari.

Ma anche a ritenere "superabile" tale previsione (e non si vede come), si dovrebbe concludere che la Commissione, a tutto voler concedere, avrebbe potuto avvalersi di strumenti di correzione informatici a supporto delle proprie valutazioni, essendo comunque imprescindibile, considerata la più volte evidenziata necessità di soppesare le capacità manageriali dei candidati, che, al termine del processo, venisse espresso un giudizio motivato da parte dei Commissari.

Ciò anche in ossequio al principio fondamentale del diritto europeo della cd. non esclusività della decisione algoritmica, in base al quale "*nel caso in cui una decisione automatizzata "produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona", questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato (art. 22 Reg.). In proposito, deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica. In ambito matematico ed informativo il modello viene definito come HITL (human in the loop), in cui, per produrre il suo risultato è necessario che la macchina interagisca con l'essere umano"* (così, Cons. Stato, Sez. VI, 13.12.2019, n. 8472).

Al contrario, nella specie, la Commissione si è limitata a recepire i risultati della attribuzione dei punteggi effettuata dal sistema informatico predisposto dalla società esterna incaricata dal CINECA, come risulta dal verbale n. 43 della seduta del 5.3.2024, che aveva all'ordine del giorno la "*discussione in ordine alla prova in-basket*", nell'ambito della quale la Commissione si è limitata a "*prende[re] atto che il Segretario Generale della SNA ha comunicato, con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di aver ricevuto dalla Società Utilia, per tramite del Consorzio CINECA, le valutazioni relative alla suddetta prova*" (doc. 12), e dal verbale n. 49 della seduta del 18.4.2024, ove si legge che "*per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata*

effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla Commissione stessa in data 04/03/2024” (doc. 13).

L'acritico recepimento dei punteggi attribuiti alla seconda prova dalla procedura informatizzata predisposta e gestita da una società terza viola sotto più profili l'onere motivazionale che incombeva sulla Commissione.

Anzitutto, come si è ampiamente illustrato al precedente motivo di ricorso, tali punteggi non rispondono ai criteri predeterminati dalla Commissione, costituiti da una serie di “indicatori comportamentali” insuscettibili di essere sintetizzati nell'ambito di una formula matematica posta alla base di un algoritmo, essendo indispensabile, per valorizzare adeguatamente le capacità manageriali dei candidati, l'espressione di un giudizio sintetico da parte dei Commissari.

Aggiungasi poi che, più in generale, in ossequio al fondamentale principio di trasparenza cui l'attività amministrativa deve sempre essere ispirata, nei casi in cui una qualsiasi determinazione amministrativa è adottata mediante l'impiego di algoritmi, sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, dovendo gli interessati essere posti nella condizione di comprendere la logica sottesa alla procedura informatizzata e, conseguentemente, il Giudice di controllarla.

Più precisamente “*dalle coordinate ermeneutiche poste dalle prime pronunce del Consiglio di Stato, emerge come il rispetto del principio di trasparenza imponga un indefettibile obbligo motivazione a carico della pubblica amministrazione, che si declina nella conoscibilità e nella comprensibilità del meccanismo algoritmico utilizzato. E ciò al fine di consentire, da un lato, il pieno esercizio del diritto di difesa da parte del soggetto inciso dal provvedimento, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost., dall'altro, il pieno sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo*” (così, T.A.R. Napoli, sez. VII, 14 novembre 2022, n. 7003).

Viceversa, nei verbali della Commissione e negli atti che sono stati messi a disposizione dei ricorrenti in sede di accesso agli atti non risultano in alcun modo esplicitati gli elementi valutativi sulla base dei quali l'algoritmo di correzione è stato costruito, né il percorso logico-matematico che ha portato all'attribuzione dei relativi punteggi, con il risultato di rendere la valutazione della seconda prova del tutto incomprensibile.

Di qui, un ulteriore profilo di illegittimità della seconda prova scritta sottoposta ai candidati; correlativamente, è illegittimo anche il Decreto Presidenziale n. 121/2024 di approvazione dell'esito della selezione e gli altri atti impugnati in questa sede.

*** **

B-4) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione art. 1 L. n. 241/1990; violazione art. 14 d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

4.1. Da quanto dedotto sin qui emerge un ulteriore e concorrente profilo di illegittimità della seconda prova in discussione, atteso che, come si è visto, la predisposizione dei criteri di valutazione effettivamente applicati e la successiva correzione dei test sono stati integralmente “delegati” a CINECA, e poi da CINECA “sub-delegati” ad una società esterna, Utilia S.r.l.

Più precisamente, risulta dalla determina di autorizzazione della Direttrice Generale n. 2 del 16.10.2023 che SNA, con “*atto di affidamento in house*” dell'8.5.2023 ha richiesto “supporto” al CINECA per (tra l'altro) la “*predisposizione dei contenuti (quesiti per la prova preselettiva, sviluppo della cd. prova “in basket” per una prova scritta)*” e

“*produzione applicativa (app e software) per le prove scritte*” (doc. 7); attività poi affidate dallo stesso CINECA a mezzo di procedura di gara ad Utilia S.r.l., e successivamente modificate in aumento con aggiunta della elaborazione di ulteriori due alternative per operare il sorteggio al cospetto dei candidati.

Senonché, come si è visto, la società Utilia S.r.l. non si è limitata ad elaborare il contenuto della seconda prova scritta, ma ha predisposto i criteri di valutazione della seconda prova ed ha valutato i test dei candidati, oltretutto facendo applicazione di parametri all’evidenza non riconducibili ai criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione nel corso della seduta dell’11.10.2023 (vds. ancora verbale n. 7).

Ed infatti, come già si è avuto occasione di rilevare, la Commissione si è limitata a ricepire i risultati della attribuzione dei punteggi effettuata da Utilia S.r.l., come risulta dal verbale n. 43 della seduta del 5.3.2024, che aveva all’ordine del giorno la “*discussione in ordine alla prova in-basket*”, nell’ambito della quale la Commissione si è limitata a “*prende[re] atto che il Segretario Generale della SNA ha comunicato, con nota SNA-0001762-P-04/03/2024, di aver ricevuto dalla Società Utilia, per tramite del Consorzio CINECA, le valutazioni relative alla suddetta prova*” (doc. 12), e dal verbale n. 49 della seduta del 18.4.2024, ove si legge che “*per quanto riguarda la seconda prova scritta, la cui attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla società che ha elaborato la prova, la Commissione si atterrà alle risultanze e ai punteggi attribuiti ai candidati riportati nella nota prot. 0001762-P inviata dalla SNA alla Commissione stessa in data 04/03/2024*” (doc. 13).

Tale modo di operare si pone in palese contrasto con l’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, secondo il quale “*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte*”.

Del resto, la stessa Commissione esaminatrice, nel verbale n. 7, aveva deciso quanto segue: *“La Commissione prende atto e delibera che, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del bando, Essa e le eventuali Sottocomissioni procedono alla valutazione delle prove scritte ...”* (doc. 2), cosicché la “delega” ad una società terza si pone in contrasto anche con la modalità di procedere cui si era auto-vincolata la stessa Commissione.

Più in generale, la predeterminazione dei criteri di valutazione da parte delle Commissioni esaminatrici costituisce una regola generale e fondamentale di tutti concorsi pubblici, che discende dall’esigenza di garantire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza della procedura selettiva, che rappresentano condizioni necessarie e imprescindibili ai fini della corretta espressione dei giudizi sui candidati, tanto più ove questi vengano espressi con voto numerico.

Tale fondamentale attività non può essere “delegata” dalla Commissione ad un soggetto terzo (che, oltretutto, la ha “sub-delegata” ad altri), non essendo ciò consentito dalla legge né, nel caso specifico, dal bando di concorso, che non riconosce alcun ruolo né ad Utilia S.r.l. né al CINECA che tale attività le ha affidato.

Tantomeno, potevano essere delegate le operazioni di valutazione delle prove dei candidati, che costituiscono, anch’esse, attività di esclusiva pertinenza dei Commissari, sui quali peraltro incombono puntuali obblighi di segretezza e di imparzialità non immediatamente “ribaltabili” su soggetti terzi.

Non per niente, le stesse Linee Guida si preoccupano di richiedere che le Commissioni dei concorsi in discussione siano composte da soggetti dotati delle competenze necessarie ad accertare anche le capacità e le attitudini manageriali dei candidati.

Si legge, infatti, al paragrafo 3.4, che *“La normativa generale riguardante la composizione delle commissioni esaminatrici (art. 9 D.P.R. 487/1994) consente il conferimento dell’incarico di componente a “tecnici esperti nelle materie del concorso”; nessun dubbio sussiste, quindi, circa la possibilità, stante le modifiche apportate dal D.L.*

80/2021 all'art. 28 del D.lgs. 165/2001, di costituire la commissione stessa con professionalità in grado di assolvere al compito di valutare conoscenze e capacità, motivazioni e attitudini dei candidati. In sede di prima applicazione è consigliabile che tale incarico venga affidato ad uno o più psicologi che operano nell'area della psicologia del lavoro, per le motivazioni riportate Capitolo 2 delle presenti Linee guida" (vds. ancora doc. 6).

Come si vede, tale disciplina impone che la Commissione abbia al proprio interno le competenze necessarie a valutare le capacità e le attitudini manageriali dei candidati; il che esclude ulteriormente che sia possibile supplire ad eventuali carenze in tal senso "esternalizzando" integralmente la fissazione dei criteri e la valutazione delle prove.

4.2. In tale contesto, anche a ritenere che una società esterna potesse essere coinvolta nello svolgimento del concorso in discussione, essa – a tutto voler concedere – avrebbe potuto svolgere un ruolo di supporto meramente operativo alla Commissione, ma non certo prenderne il posto nell'attività di predeterminazione dei criteri e di valutazione delle prove.

Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo il quale la Commissione può essere coadiuvata da uno o più esperti con funzioni di consulenti esterni, a condizione che il contributo di questi si risolva in un apporto meramente cognitivo, e mai sostitutivo, delle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione stessa.

Più precisamente, è stato rilevato che *"sussiste la possibilità che, per l'esame di profili di particolare specificità tecnica, la commissione giudicatrice sia supportata da esperti della materia, ma a condizione che i soggetti esterni non sostituiscano la commissione nelle attività valutative che soltanto essa può svolgere (cfr. Cons. Stato, III, n. 303/2015 e n. 4430/2014)"* (Cons. Stato, Sez. III, 17.2.2016 n. 648; nello stesso senso, vds. anche T.A.R. Lombardia- Milano, 19 maggio 2022 n. 1158; T.A.R. Lazio-Roma, Sez. Seconda-Ter, 14.3.2023 n. 4469).

Così, è stata ad esempio affermata l'illegittimità dell'operato della Commissione nel caso in cui "...un intero segmento del procedimento valutativo delle offerte sia stato affidato al prudente apprezzamento di un soggetto estraneo alla compagine amministrativa, ... In sostanza, l'esperto esterno non si è limitato a prestare l'assistenza professionale, ma ha svolto, sia pure pro parte, quei compiti di amministrazione attiva che nei contratti pubblici rientrano nella sfera di competenza del seggio di gara. Si è trattato in sostanza di un (inammissibile) affidamento vero e proprio di un tratto di quell'iter procedimentale valutativo di cui doveva restare al contrario attributaria in via esclusiva la commissione di gara, stante il principio di tipicità dei poteri amministrativi e degli organi (anche straordinari) che ne restano per legge intestatari, la inderogabilità delle competenze (che postula non soltanto che un organo, fuori dai casi previsti dalla legge, non possa delegare ad altri le funzioni proprie, ma che non possa neppure essere sostituito da parte dell'autorità), la pacifica natura di collegio perfetto della commissione di gara (non suscettibile di essere eterointegrato in occasione di valutazioni da compiere sulle offerte per specifici profili) nonché intuibili esigenze di trasparenza e par condicio nell'espletamento dei delicati compiti valutativi (che postulano l'unicità dell'organo cui imputare l'attività valutativa, anche per i profili connessi alla responsabilità professionale). 5.3 D'altra parte, lo stesso rinvio massivo alla relazione dell'esperto, in uno al suo richiamo acritico e non sorretto da autonome valutazioni che è dato leggere nel citato verbale n. 3, testimonia della attività di indebita sostituzione e supplenza che è venuto a svolgere l'esperto nominato dalla stazione appaltante ed il suo apporto attivo nella valutazione delle offerte dei concorrenti, attività che certo travalica – pur restando impregiudicata ogni valutazione sul merito degli apprezzamenti compiuti- quella di natura meramente consulenziale, a ragione ritenuta legittima dalla richiamata giurisprudenza” (così, T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 15 maggio 2008 n. 481)

Tali principi, pur pronunciati in materia di contratti pubblici, presentano carattere generale, essendo suscettibili di essere applicati, *mutatis mutandis*, anche alla materia dei concorsi pubblici.

4.3. Aggiungasi che la intervenuta delega della predisposizione dei criteri e delle attività di valutazione da SNA al CINECA e da questo alla società privata Utilia S.r.l. neppure consente di verificare che nella specie siano state rispettate le più basilari esigenze di imparzialità e trasparenza che devono sempre ispirare lo svolgimento dei concorsi pubblici.

Non risulta, infatti, dagli atti a disposizione dei ricorrenti, che siano state predisposte procedure che abbiano garantito l'imparzialità nella predisposizione dei criteri valutativi, la segretezza dei test e l'anonimato nella correzione; ed anzi, come si è visto, i criteri impiegati da Utilia S.r.l. per la correzione della seconda prova neppure sono stati pubblicati dalla Commissione che, all'esito della prima seduta, ha pubblicato parametri diversi che non trovano corrispondenza in quelli concretamente applicati.

Anche sotto questo profilo, il segmento di procedura relativo alla seconda prova scritta risulta viziato e quindi senz'altro da annullare; correlativamente, è illegittimo anche il Decreto Presidenziale n. 121/2024 di approvazione dell'esito della selezione e gli altri atti impugnati in questa sede.

*** **

B-5) Violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113; violazione artt. 12 e 14 d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione artt. 5 e 7 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione; manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

5.1. Va poi evidenziato che l'operato delle Amministrazioni resistenti è illegittimo, anche perché la seconda prova sottoposta ai ricorrenti è stata articolata in maniera del tutto illogica, contraddittoria ed incongrua, risultando pertanto, all'evidenza, inidonea ad

“accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo”, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del bando (vds. ancora doc. 1).

5.2. Sotto questo profilo, va anzitutto rilevato che il ruolo che è stato chiesto ai candidati di “impersonare” non era coerente con quello che i candidati sarebbero chiamati ad assumere in caso di superamento del concorso.

Come più volte rilevato, la seconda prova richiedeva ai candidati di ricoprire il ruolo di Direttore di Produzione di tutti i prodotti della linea “Automotive”, con il compito di coordinare 3 squadre, una di produzione della linea CITY CAR, una di produzione della linea FAMILY CAR e una di produzione della linea SUV (doc. 3).

Senonché, tale ruolo non è coerente con il bando di concorso, che è volto a selezionare dirigenti di seconda fascia, che -come noto- possono essere titolari di uffici di livello non generale, mentre la figura che la prova richiedeva di impersonare era quella di un direttore preposto alla gestione di più divisioni organizzative che, in ambito pubblico, può essere assimilato ad un dirigente di prima fascia.

E ciò senza considerare che i candidati risultati idonei all'esito del concorso *de quo*, prima del conferimento dell'incarico dirigenziale, saranno chiamati a frequentare e superare con esito positivo l'apposito corso-concorso organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, articolato in un periodo di otto mesi di formazione in aula ed in un successivo periodo di quattro mesi di stage.

Dunque, alla luce dell'obiettivo del concorso di selezionare candidati la cui formazione è da completare, che andranno a svolgere funzioni manageriali di seconda fascia, risulta palesemente incongrua, illogica e contraddittoria la sottoposizione ai ricorrenti di una prova che -come quella in esame- richiedeva di assumere le decisioni proprie di un Direttore Generale.

5.3. Aggiungasi che la seconda prova scritta risulta palesemente illogica ed incongruente anche sotto il profilo dei punteggi previsti per le varie combinazioni di risposte possibili.

Va dunque ricordato che la prova in discussione era articolata in domande a risposta “chiusa”, ciascuna delle quali presentava un numero particolarmente elevato di possibili opzioni, spesso non facilmente distinguibili tra di loro; in altri termini, a differenza degli ordinari test situazionali, in cui le opzioni di risposta sono tre/quattro, di cui un paio manifestamente non appropriate, nella prova in discussione i margini di differenza tra singole opzioni di risposta erano labili, con il risultato che la differenza (anche rilevante) dei punteggi che sono stati in concreto attribuiti risulta incomprensibile e comunque irragionevole.

Si consideri, ad esempio, la domanda n. 5, che chiedeva di riscontrare una mail relativa a comportamenti non appropriati nelle aree comuni: l’opzione di risposta “*Invio una mail*” con la sotto-opzione “*Sono costretto a richiamare tutti i collaboratori al rispetto delle regole e degli orari di utilizzo dell’area benessere. in caso di mancata osservanza di tali norme verranno presi provvedimenti*”, che garantiva l’attribuzione del punteggio massimo di 4 punti (vds. nota metodologica *sub* doc. 11), era sostanzialmente analoga rispetto ad altre possibili opzioni (tra cui, ad esempio “*Invio una mail*” con la sotto-opzione che “*Provvederò al più presto a mandare una comunicazione per richiamare tutti al rispetto dei regolamenti e delle policy interne*”), cui sono state ingiustificatamente assegnati punteggi inferiori.

Ed anzi, considerato che la traccia imponeva di gestire le situazioni più urgenti, dovendo impersonare un neo-direttore con poche ore a disposizione per rispondere alle mail, ed avuto riguardo alla necessità di “stabilire le priorità”, secondo quella che è la caratteristica fondamentale delle prove «in-basket», è irragionevole penalizzare la decisione di posticipare momentaneamente il richiamo di “*tutti i collaboratori al rispetto delle regole e degli orari di utilizzo dell’area benessere*”, che certamente non appare una priorità nell’ambito di una impresa che costruisce e commercializza automobili.

Lo stesso vale per la domanda n. 10, che chiedeva di riscontrare una mail inerente la richiesta di autorizzazione per un evento extra lavorativo di *team building* per un'unità organizzativa, che risultava particolarmente costoso: considerata la palese non urgenza della questione, l'attribuzione di appena 2 punti alla risposta "*Non essendo ancora stabilito il giorno, non mi sembra una cosa urgente. Preferisco parlarne al mio rientro*" (doc. 19 e doc. 27), appare irragionevole ed incongrua.

Sempre con riferimento alla domanda n. 10, va poi stigmatizzato che, mentre all'opzione di risposta "*Chiedere informazioni*" avente ad oggetto "*Prassi aziendali adottate in casi simili*", è stato attribuito il punteggio massimo di 4 punti (doc. 11), ad altre opzioni aventi portata sostanzialmente analoga (ad esempio, all'opzione "*Chiedere informazioni*" riguardo "*Eventi extra lavorativi svolti dalle altre unità*", che anzi appare più precisa), sono stati ingiustificatamente attribuiti punteggi inferiori.

Palesamente irragionevole è, poi, il punteggio previsto con riferimento alle opzioni della domanda n. 4, "*anticipo spese non corrisposto*", che prevedeva, tra le risposte che avrebbero comportato l'attribuzione dei 4/4 punti, la combinazione delle selezioni "*Invio una mail*" e "*Prima di dare riscontro, preferisco verificare che la trasferta sia avvenuta. Mi riservo di rispondere entro il 20 marzo*" (doc. 11), quando la risposta "*Sospendo e rimando*", di contenuto del tutto analogo, ha comportato l'attribuzione di 0 punti (doc. 19).

Analogamente, a fronte della risposta ritenuta da Utilia S.r.l. meritevole dell'attribuzione di 4 punti "*Delego*" "*Monzani*" a "*2) Verificare l'effettiva trasferta di Landini e decidere se accogliere, o meno, la richiesta, dandogli risposta entro il 20 Marzo*" (doc. 11), alla risposta, di portata del tutto analoga "*Delego*" "*Novelli*" a "*2) Verificare l'effettiva trasferta di Landini e decidere se accogliere, o meno, la richiesta, dandogli risposta entro il 20 Marzo*", sono stati incomprensibilmente attribuiti appena 2,0 punti (vds. doc. 25).

Allo stesso modo, la domanda n. 8, avente ad oggetto "*riepilogo situazione produzione*", prevedeva tra le risposte alle quali sarebbe stato attribuito il punteggio di 4

punti, la combinazione delle selezioni *“Invio una mail”* e *“Mi sembra opportuno ipotizzare nuovi criteri di assegnazione premi/avanzamenti di carriera. Mi riservo tuttavia di dare riscontro entro la fine della prossima settimana”* (doc. 11), quando alla decisione *“Chiedo informazioni”* su *“Criteri di attribuzione premi”*, che prospetta comunque una riflessione sul tema da parte del direttore, sono stati dati appena 2 punti (vds. doc. 27).

In sostanza, la prova ha incongruamente privilegiato la scelta di inviare comunque una mail dal contenuto soprassessorio, anziché di non rispondere affatto con la stessa finalità di approfondire la tematica, per quanto il modo di operare *“premiato”* costituisca una evidente perdita di tempo, nell’ambito di uno scenario in cui si hanno poche ore a disposizione e molte incombenze cui provvedere.

Più in generale, va evidenziato che, dai punteggi che sono stati attribuiti alle combinazioni di scelte effettuate dai candidati, emerge che la risposta *“Sospendi e rimanda”*, al pari delle altre opzioni con le quali si rinviavano decisioni con finalità di approfondimento, sono state generalmente penalizzate, risolvendosi frequentemente nell’attribuzione del punteggio 0 (vds. ad esempio la prova della Dott.ssa Iengo *sub* doc. 19, che ha optato per *“sospendo e rimando”* nella domanda n. 4, avente ad oggetto *“anticipo spese non ancora corrisposto”*, e nella domanda n. 7, avente ad oggetto *“assenza per cammino Santiago”*, riportando rispettivamente il punteggio di 0 e 2); il che è incongruo, nell’ambito di una prova che avrebbe dovuto accertare le capacità di prioritizzazione delle attività da parte del candidato, in un contesto caratterizzato da scarsità di tempo ed informazioni.

In altri casi, la prova valorizzava invece con il punteggio massimo risposte di portata tra di sé opposta. Si pensi alla domanda n. 10 (avente ad oggetto *“giornata di svago”*), a fronte della quale vengono considerate ottimali due opzioni palesemente inconciliabili tra di loro: *“Acconsento all'evento extra-lavorativo poiché l'unità sta riscontrando diverse difficoltà”* e *“Svolgere l'evento al centro di equitazione e rafting mi sembra una spesa eccessiva. Pianifichiamo al più presto attività interne”* (vds. doc. 11),

senza che sia possibile comprendere come possa costituire indice di massima capacità di gestione tanto l'adozione dell'una quanto l'adozione dell'altra.

Sussiste, poi, un ulteriore profilo di incongruenza nella predisposizione della prova in discussione, per il fatto che la sola incompletezza nell'individuazione dei destinatari, a parità di opzione di risposta selezionata, pregiudicava anche fortemente il punteggio.

A tale riguardo, si veda ad esempio la domanda della Dott.ssa Iengo *sub* doc. 19: alla domanda n. 11 (avente ad oggetto “resi e customer care”) ha omesso un destinatario conseguendo un punteggio di 3,5 punti; alla domanda n. 13 (avente ad oggetto “bozza per salone dell'auto”) ha indicato un destinatario diverso ottenendo un punteggio di 3 punti; alla domanda n. 14 (avente ad oggetto “segnalazione confidenziale”) ha indicato un destinatario diverso, conseguendo solo 2,5 punti; alla domanda n. 15 (avente ad oggetto “feedback insoddisfazione sul prodotto”) ha indicato un destinatario in più e comunque diverso da quello che, secondo la soluzione individuata da Utilia S.r.l., era da indicare ed ha conseguito 2,5 punti; alla domanda n. 19 (“ritardi accumulati”) ha indicato solo due responsabili unità, conseguendo un punteggio di 2,5 punti, alla domanda n. 20 (avente ad oggetto “informazioni riepilogative”) ha indicato un destinatario diverso da quelli previsti da Utilia S.r.l., conseguendo 2,5 punti.

Peraltro, sebbene l'organigramma dell'azienda di riferimento non fosse stato messo a disposizione, sembra che -secondo la logica seguita nella correzione- la corretta selezione dei destinatari delle azioni avrebbe dovuto includere i responsabili delle varie unità, a prescindere che fossero direttamente coinvolti dalle questioni (vds., ad esempio, la prova della Dott.ssa Iengo *sub* doc. 19, cui sono stati attribuiti 3,5 punti alla domanda n. 1 per aver omesso i responsabili delle unità; lo stesso dicasi per la domanda n. 5, per quanto in questo caso, incomprensibilmente, sia stato attribuito il punteggio di 3 e non di 3,5 come per quella precedente!); il che è irragionevole, non rispondendo ad alcuna logica, nell'ottica di una buona gestione manageriale, “inondare” le caselle di posta elettronica dei propri sottoposti mediante comunicazioni che non li riguardano, determinandosi in tal modo il rischio di allentare l'attenzione sulle comunicazioni effettivamente rilevanti.

Aggiungasi che, in alcuni casi, il destinatario ritenuto corretto nell'ambito della procedura di valutazione risulta, in realtà, non appropriato rispetto all'azione da selezionare.

Risulta, infatti, che, nella correzione, sia stata valorizzata con l'attribuzione di punteggio particolarmente elevato la combinazione dell'opzione "*decido di*", con la selezione di specifici destinatari; senonché, se l'individuazione dei destinatari ha un senso laddove si decida di inviare una mail, non si comprende perché, nel caso in cui il candidato decida di intraprendere una determinata azione, dovrebbe anche individuare dei "destinatari", visto che, oltretutto, la traccia chiariva che il Direttore "*non potrà telefonare né parlare con nessun collega*".

Così, con riferimento, ad esempio, alla domanda n. 16, che richiedeva di affrontare un malfunzionamento relativo all'unità City Car, tra le risposte che attribuivano il punteggio massimo è stata prevista l'opzione "*Decido di*", con la sotto-opzione "*4) Durante il fermo macchina, propongo di impiegare il personale dell'unità city car su altre attività supportando le esigenze*", con l'individuazione di "*Bianchini/Russo + Bianchini/Russo + Responsabili Unità*" come "destinatari" (doc. 11), mentre la non completa selezione di tali destinatari nell'ambito di tale domanda, è stata illogicamente valutata con un punteggio di appena 2,5 (doc. 27).

5.4. Ma vi è di più.

Più in generale, la seconda prova scritta non era strutturata in maniera tale da consentire l'accertamento delle capacità ed attitudini manageriali dei candidati.

Infatti, come più volte rilevato, per ciascuna domanda, le scelte da effettuare erano ben quattro (Azione, Chi, Quando, Cosa), ciascuna con innumerevoli sotto-opzioni, e le varie combinazioni possibili risultavano spesso in scelte pressoché sovrapponibili, rispetto alle quali, tuttavia, è stata incomprensibilmente prevista l'attribuzione di punteggi differenziati.

In altri termini, Utilia S.r.l., per ogni domanda, ha "scelto" da una ad un massimo di quattro combinazioni di scelte, arbitrariamente ed apoditticamente ritenute

“maggiormente efficaci” (così, la Nota Metodologica *sub* doc. 11), cui ha riconosciuto l’attribuzione del punteggio massimo di 4 punti, assegnando poi punteggi anche notevolmente inferiori a tutte le altre possibili combinazioni, per quanto risultanti in scelte di portata sostanzialmente analoga.

Si consideri ad esempio la domanda n. 1: solo e soltanto l’inserimento dei destinatari indicati nella nota metodologica (non uno di più, né uno di meno) avrebbe consentito di raggiungere il punteggio di 4 punti; come ben si vede per il fatto che inserire un solo destinatario in più (il che è evidentemente del tutto trascurabile, ai fini della valutazione delle capacità ed attitudini manageriali) è costato al candidato Dott. D’Antonio ben un punto (doc. 17).

In sostanza, la prova predisposta da Utilia S.r.l. presentava troppe variabili mal calibrate, con il risultato di far dipendere la possibilità dei candidati di ottenere il punteggio minimo necessario al superamento della prova dall’indovinare la combinazione prescelta dalla stessa società, a prescindere dalla sostanziale equivalenza, e comunque dalla effettiva portata, delle scelte dagli stessi effettuate.

Dunque, la procedura informatizzata posta in essere è stata imperniata su un formalistico, ferreo e dogmatico appiattimento sulla combinazione di scelte immotivatamente ritenuta corretta da Utilia S.r.l. –che la Commissione esaminatrice ha pedissequamente ed immotivatamente recepito– che nulla ha a che vedere con l’accertamento sul campo delle capacità manageriali prescritta dalle Linee guida e dal bando.

Il che dimostra ulteriormente che, nella specie, la prova totalmente informatizzata sottoposta ai candidati era inidonea ad accertare le capacità e le attitudini manageriali dei candidati, come avrebbe invece dovuto in base agli artt. 5 e 7 del bando.

Ad ulteriore conferma di ciò, si consideri anche la domanda n. 19, con riferimento alla quale, ancora una volta, pur a fronte dell’opzione di tutte le variabili “corrette”, i candidati venivano fortemente penalizzati per il solo fatto di non aver individuato anche soltanto uno dei destinatari ritenuti rilevanti da Utilia S.r.l.: vds. ancora la prova del ricorrente Dott. D’Antonio *sub* doc. 22 che, con riferimento a tale domanda, ha inserito

tutte le variabili corrette che avrebbero permesso di ottenere il punteggio massimo, ma si è visto attribuire un punteggio pari addirittura alla metà, per aver individuato solo uno dei due destinatari corretti, e non entrambi.

Ciò si traduce in un modo di procedere palesemente abnorme e sproporzionato, non essendo seriamente dubitabile che la risposta fornita dal Dott. Antonio palesasse -al pari di quella individuata da Utilia S.r.l. come “corretta”- la capacità di cogliere la soluzione più adatta al caso di specie; il che conferma ulteriormente la necessità, già evidenziata al motivo che precede, del controllo e dell’intervento umano (cd. “*human in the loop*”) nella correzione di prove come quella di cui qui si discute.

In definitiva, la prova configurata da Utilia S.r.l. ed acriticamente recepita dalla Commissione esaminatrice ha finito non per valorizzare il contenuto delle risposte fornite in funzione delle capacità e delle attitudini che esse esprimono, bensì per premiare l’aver colto (*rectius*, **indovinato!**) e dunque replicato pedissequamente l’algoritmo di correzione deciso unilateralmente ed immotivatamente da Utilia S.r.l. (neppure corrispondente ai criteri predeterminati dalla Commissione esaminatrice); il che era, peraltro, pressoché impossibile, come ben dimostra il rilievo che nessuno dei candidati ha raggiunto il punteggio di 100, né tantomeno vi si è avvicinato (avendo al massimo conseguito il punteggio di 86,250) e che ben 170 su 290 candidati (pari al 59%) sono compresi in una forbice compresa tra il 65 e il 75 (vds. doc. 18).

Anche alla luce di tali considerazioni, risulta evidente l’irragionevolezza e l’illogicità del contenuto della seconda prova in discussione, nonché la sua incoerenza rispetto alle finalità che, in base agli artt. 5 e 7 del bando, erano ad essa sottese.

Di qui, l’ulteriore necessità di annullare tale prova; correlativamente, è illegittimo anche il Decreto Presidenziale n. 121/2024 di approvazione dell’esito della selezione e gli altri atti impugnati in questa sede.

*** **

B-6) In subordine: violazione art. 28, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e art. 3 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;

violazione art. 1 L. n. 241/1990; violazione art. 9 d.P.R. n. 487 del 1994; violazione Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 28.9.2022; violazione art. 4 del bando di concorso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del giusto procedimento.

In subordine, per la denegata ipotesi in cui i precedenti motivi di ricorso non vengano accolti, i ricorrenti hanno interesse a dedurre altresì che la Commissione nominata con D.P.C.M. del 28.4.2023 e poi modificata con il D.P.C.M. del 5.4.2024 è stata illegittimamente composta.

Va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 487/1994, *“Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”*.

Ebbene, nella specie, considerato che la seconda prova da sottoporre ai candidati doveva essere una prova «in-basket», volta a *“accertare le capacità e attitudini dei candidati con riferimento alle competenze indicate nell'art. 5, comma 2, attraverso la simulazione di situazioni di lavoro che richiedono l'esercizio del ruolo dirigenziale in un contesto organizzativo”* (così, il più volte richiamato l'art. 7, comma 2 del bando), la Commissione avrebbe dovuto essere composta da un congruo numero di esperti in psicologia del lavoro ovvero comunque in altra materia che garantisse le competenze necessarie a valutare le capacità ed attitudini manageriali dei candidati.

In questo senso, come già si è avuto occasione di rilevare, anche le Linee Guida raccomandano l'inserimento di Commissari dotati di tale *expertise* (vds. il già richiamato par. 3.4 *sub* doc. 6).

Al contrario, nella specie, risulta dal D.P.C.M. del 28.4.2023 e dal D.P.C.M. del 5.4.2024, che soltanto uno dei membri supplenti possedesse tale competenza (ovvero, il

Prof. Giuseppe Scaratti, Professore ordinario di psicologia del lavoro e delle organizzazioni pubbliche presso l'Università degli studi di Bergamo).

Ma è evidente che, a fronte dell'elevato numero dei candidati partecipanti al concorso in discussione, la presenza di un solo psicologo del lavoro, oltretutto neppure Commissario titolare, non era adeguata a garantire il possesso, da parte della Commissione, di una sufficiente *expertise* nel campo di interesse, come confermato dal fatto che la Commissione, come più volte evidenziato, si è limitata a recepire acriticamente i criteri e le valutazioni della seconda prova rese da Utilia S.r.l.

E ciò senza considerare -ad ulteriore conferma della inadeguatezza della composizione della Commissione- che, proprio in virtù del suo incarico di mero supplente, il Prof. Scaratti non ha partecipato né alla seduta dell'11.10.2023 di predeterminazione dei criteri da parte della Commissione (doc. 7), né alla seduta del 18.4.2024 nella quale la Commissione si è limitata a "prendere atto" delle risultanze della valutazione della prova da parte di Utilia S.r.l. (doc. 13).

Di qui, un ulteriore profilo di illegittimità della procedura concorsuale impugnata; correlativamente, è illegittimo anche il Decreto Presidenziale n. 121/2024 di approvazione dell'esito della selezione e gli altri atti impugnati in questa sede.

*** **

Istanza cautelare.

Il *fumus boni iuris* del ricorso emerge dai motivi che precedono.

Quanto al *periculum in mora*, è sufficiente rilevare che, come si è dato atto in narrativa, il corso-concorso cui il superamento della selezione in discussione è funzionale, dopo lo svolgimento di alcune prime lezioni nel corso del mese di luglio, andrà "a regime", con lo svolgimento dell'attività anche in presenza, a partire da settembre (vds. **doc. 35**).

Va peraltro ricordato che per i ricorrenti è indispensabile avere la possibilità di partecipare alle lezioni del corso, considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n.

272/2004, nell'ambito di tale corso-concorso è prevista una valutazione continua con l'attribuzione di voti che consentono l'accesso all'esame conclusivo della fase di formazione generale soltanto se superiori al minimo predeterminato (pari ad almeno ottanta su cento) e comunque se utili ad essere collocati in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.

Ne consegue che, in difetto della concessione della misura cautelare richiesta, i ricorrenti vedrebbero irrimediabilmente pregiudicata la possibilità di partecipare, ovvero comunque di partecipare proficuamente, al IX corso selettivo di formazione dirigenziale presso SNA per il quale hanno fatto domanda, con sicuro pregiudizio sulla loro carriera futura, stante l'inevitabile ritardo – nella migliore delle ipotesi – nell'accesso alla carriera dirigenziale.

Pertanto, si auspica che l'Ecc.mo T.A.R. adito voglia concedere una misura cautelare nella forma cd. "propulsiva", ordinando alle Amministrazioni resistenti di ammettere gli odierni ricorrenti con riserva al corso in discussione, eventualmente con rifacimento della seconda prova scritta con modalità che la rendano effettivamente coerente con la prova «in-basket» prevista dal bando, correzione delle loro prove di inglese (che, stante la loro esclusione dal concorso, non sono ad oggi state corrette) e sottoposizione dei ricorrenti alle prove orali.

Preme sottolineare che la concessione della misura cautelare prospettata risponde anche all'interesse pubblico, considerato che, ad oggi, il corso-concorso in discussione è appena all'inizio, con la conseguenza che l'impatto sui controinteressati dell'eventuale rifacimento della seconda prova sarebbe contenuto, rispetto allo stesso rifacimento a corso già iniziato (se non addirittura finito, con intervenuta presa di servizio da parte degli interessati), allorché si moltiplicherebbero i danni che le Amministrazioni resistenti sarebbero suscettibili di essere chiamate a ristorare.

Aggiungasi che l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti non impatterebbe in alcun modo sullo svolgimento del corso-concorso stesso, considerato che risultano

vincitori del concorso ed ammessi al corso 168 candidati (doc. 38), mentre il bando prevedeva 352 posti (doc. 1), cosicché quasi la metà dei posti sono rimasti vacanti.

In alternativa, si chiede comunque all'Ecc.mo TAR adito di adottare tutte le misure cautelari ritenute idonee alla tutela della posizione degli odierni ricorrenti.

*** **

Istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.

Considerato che la trattazione della camera di consiglio sull'istanza cautelare già richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio è stata fissata per il prossimo 30 luglio e che, con il presente ricorso per motivi aggiunti, non sono state dedotte censure nuove, essendo stato dedotto un vizio di illegittimità derivata ed essendo state rivolte le censure già formulate avverso il Decreto Presidenziale n. 121/2024 di approvazione della graduatoria, nonché avverso gli altri atti indicati in epigrafe, si chiede che venga disposta l'abbreviazione sino alla metà dei termini per la fissazione dell'istanza cautelare proposta in questa sede, così da consentirne la trattazione alla camera di consiglio del 30 luglio p.v.

P.Q.M.

voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, previa concessione della misura cautelare richiesta, accogliere il ricorso introduttivo ed il presente ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati. Con ogni conseguenza di ragione e di legge anche in ordine alla refusione delle spese di giudizio e dei contributi unificati. Si depositano documenti come da separato elenco. Ai fini del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00. Si attesta sin da ora che il presente atto è conforme al file nativo che verrà depositato secondo le regole del Processo Amministrativo Telematico.

Firenze, 10 luglio 2024

Avv. Domenico Iaria

Avv. Silvia Santinelli